



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0160/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0206/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0206/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Ecosistem Lamezia Soccer in data 15.02.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 593 del 10.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 7 marzo 2025, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi gli Avv.ti Domenico Notaro per la reclamante e Valentina Porzia per la resistente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 14.2.2025, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Ecosistem Lamezia Soccer, ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5 (Com. Uff. n. 593 del 10.2.2025) ha respinto il ricorso di essa società tendente a far comminare alla consorella A.S.D. Castellana Calcio a 5 la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara Castellana Calcio a 5 – Ecosistem Lamezia Soccer, disputata a Castellana Grotte (Ba) il 25.1.2025 e valevole per il campionato di serie A2 Calcio a 5, girone D, conclusasi con il risultato di 7 – 4 in favore della Castellana Calcio a 5.

L'applicazione della sanzione era stata sollecitata, previa pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, sul presupposto della posizione irregolare del calciatore Zapponi Sasha Nahuel, in quanto erroneamente tesserato dalla società Castellana Calcio a 5 in violazione dell'art. 40 quinquies N.O.I.F.: in particolare, del comma 1, lett. c) che, tra la documentazione richiesta per il tesseramento dei calciatori extracomunitari, prevede "il certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati".

Il Giudice Sportivo, nella resistenza della società Castellana Calcio a 5, aveva respinto il ricorso in quanto *"dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio centrale tesseramenti FIGC è emerso che l'ufficio ha autorizzato il tesseramento dell'atleta in oggetto in quanto in possesso di certificazione di dimora/domicilio autorizzata dal Comune di Castellana Grotte (BA) in data 15/01/2025, e per l'effetto regolarmente tesserato presso la società Castellana C5 in data 20/01/2025. ... Da quanto sopra risulta evidente la regolarità del tesseramento del giocatore de quo, non avendo la società ricorrente prodotto alcun ulteriore elemento che possa far dubitare circa la regolarità della procedura di tesseramento adottata nel caso di specie e giustificare la sospensione della decisione e la trasmissione al Tribunale Federale sezione Tesseramenti, da ciò consegue che il calciatore Zapponi Sasha Nahuel poteva prendere parte a pieno titolo all'incontro in questione disputatosi il 25/01/2025 essendo già regolarmente tesserato per la Società CASTELLANA CALCIO A 5"*.

L'odierna reclamante lamenta che il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare che la società Castellana Calcio a 5 non



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

avrebbe prodotto alcuna “autorizzazione” del Comune di Castellana Grotte, bensì solo una dichiarazione di ospitalità depositata presso il Comune, per di più da parte di un soggetto privato non esercente alcuna attività di ospitalità di soggetti extracomunitari, in quanto attività riservata ai centri di accoglienza.

La reclamante evidenzia inoltre evidenti incongruenze nella documentazione prodotta dalla società Castellana, quali la diversa data di scadenza del permesso di soggiorno (10.4.2025) rispetto alla data di scadenza del contratto di lavoro sportivo (30.6.2025) ed esprime riserve sulle modalità di conseguimento dello stesso permesso di soggiorno per attività sportiva.

Ritiene pertanto che il Giudice Sportivo non avrebbe correttamente interpretato l’art. 40 quinquies, comma 1, lett. c), N.O.I.F. e che, in presenza delle ragioni addotte, sarebbe stato necessario o quantomeno opportuno rimettere la questione all’organo a ciò deputato (T.F.N. Sez. Tesseramenti), piuttosto che respingere il ricorso *sic et simpliciter*.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma della decisione impugnata, chiedendo che venga dichiarata *“la nullità ex nunc del tesseramento del calciatore ZAPPONI SASHA NAHUEL nato il 13.05.1995 con la A.S.D. CASTELLANA CALCIO A 5 e per l’effetto applicare a carico della A.S.D. CASTELLANA CALCIO A 5, la punizione sportiva della perdita della gara del 25.01.2025 Castellana Calcio a 5 – Ecosistem Lamezia Soccer con il punteggio di 0-6”*.

Ha resistito la società Castellana Calcio a 5 con controdeduzioni del 26.2.2025, evidenziando che il calciatore Zapponi era stato tesserato con regolare procedura presso l’Ufficio Tesseramento, che lo aveva difatti autorizzato in data 20.1.2025, attribuendo al calciatore il numero di matricola federale.

Tale autorizzazione, a detta della resistente, rendeva di per sé regolare la partecipazione del calciatore alla gara del 25.1.2025, ritenendo peraltro inutile il ricorso al giudizio del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, nella misura in cui anche un’eventuale revoca del tesseramento per presunte irregolarità avrebbe comunque avuto effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento ex art. 42 N.O.I.F., senza alcuna incidenza, pertanto, sulla gara del 25.1.2025.

Conclude pertanto per la reiezione del reclamo avverso e per l’omologazione del risultato conseguito sul campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società A.S.D. Ecosistem Lamezia Soccer è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Va premesso e precisato che l’odierno reclamo ha ad oggetto la valutazione, ex art. 65, lett. d), C.G.S., della posizione asseritamente irregolare del calciatore Zapponi Sasha Nahuel in occasione della gara del 25.1.2025 e l’eventuale conseguenza della perdita della gara medesima da parte della società A.S.D. Castellana Calcio a 5, ex art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., che aveva schierato il calciatore senza che lo stesso ne avesse titolo.

In tale prospettiva, appare ultroneo il richiamo operato dal Giudice Sportivo al documento (asserita attestazione di dimora/domicilio rilasciata dal Comune di Castellana Grotte) che avrebbe legittimato il tesseramento e sul quale si è inutilmente sviluppato, in sede sportiva, il dibattito processuale, così come irrilevante si appalesa la verifica sull’ulteriore documentazione prodotta dalla società A.S.D. Castellana Calcio a 5 in sede di richiesta di tesseramento.

Ciò che difatti rileva, ai fini della “regolare” posizione del calciatore Zapponi in occasione della gara in questione e del “titolo” per la sua partecipazione alla gara medesima, è unicamente l’autorizzazione del suo tesseramento in favore della A.S.D. Castellana Calcio a 5, autorizzazione effettivamente rilasciata dall’Ufficio Tesseramento centrale della FIGC in data 20.1.2025, con contestuale attribuzione al calciatore anche della matricola federale.

L’efficacia *erga omnes* di tale autorizzazione (sino a revoca) e la conseguente spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore in conseguenza del rilascio del documento, anche per evidenti ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi, risulta costantemente ribadita da questa Corte Sportiva, *“ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. ex multis le decisioni n. 112/CSA/2022-2023 e n. 259/CSA/2021-2022)”* (così dec. n. 204/CSA/2022-2023).

Anche per tale ragione, non vi è alcun valido motivo per sospendere il presente procedimento e rimettere la questione al T.F.N. - Sez. Tesseramenti, ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. (organo al quale la reclamante avrebbe comunque potuto autonomamente ricorrere, quale controinteressata, ai sensi della lett. a) della norma medesima).

E difatti, a prescindere dalla constatazione che la richiesta di sospensione non è stata riproposta con l’odierno reclamo, il quale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

peraltro contiene l'inammissibile conclusione di *"dichiarare la nullità ex nunc del tesseramento del calciatore Zapponi Sasha Manuel"* (posto che tale declaratoria è riservata alla competenza del T.F.N. – Sez. Tesseramenti, ex art. 88, comma 1, C.G.S.), deve condividersi quanto osservato dalla resistente A.S.D. Castellana Calcio a 5, in linea con quanto già affermato da questa Corte in fattispecie analoga, circa l'inutilità di un preliminare coinvolgimento dell'organo specializzato (tanto più che la reclamante stessa prefigura l'eventuale declaratoria di nullità del tesseramento *"ex nunc"*): *"e difatti, ove in ipotesi il T.F.N. dovesse ritenere viziato ab origine il tesseramento in Italia della predetta calciatrice (per mancanza del transfert internazionale e/o per violazione della disposizione che impone di tesserarsi presso l'ultima società italiana nella quale aveva militato prima del trasferimento all'estero), con effetti invalidanti sul tesseramento, tale decisione comporterebbe la revoca, ex art. 42 N.O.I.F., del tesseramento in favore della società xx che, in quanto adottata non già per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3 N.O.I.F., bensì in forza della generale previsione del comma 1, lett. a) della norma medesima, avrebbe 'effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sicchè detta revoca del tesseramento – ove anche in tesi fosse disposta dal T.F.N. – non potrebbe in alcun modo incidere sul risultato della partita disputata il xx stante la sua pacifica irretroattività, potendo al contrario divenire efficace, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), N.O.I.F., solo successivamente alla decisione del T.F.N. e del consequenziale provvedimento della Divisione Calcio a 5"* (così dec. n. 204/CSA/2022-2023).

Tutto quanto innanzi premesso, ferma restando la non ricorrenza dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. e la conseguente reiezione del reclamo, ciò nondimeno la Corte ritiene necessarie ulteriori verifiche, ad opera della Procura Federale cui dispone rimettersi gli atti, sulla procedura di tesseramento del calciatore Zapponi in favore della società A.S.D. Castellana Calcio a 5, con particolare riferimento all'idoneità del documento denominato *"comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario"* presentata al Comune di Castellana Grotte il 15.1.2025 a valere quale *"attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati"* necessaria ex art. 40 quinquies, comma 1, lett. c), N.O.I.F. per il tesseramento dei calciatori extracomunitari: e ciò in relazione sia alla sua qualificazione (per come ritenuta dal Giudice Sportivo) di *"certificazione di dimora/domicilio autorizzata dal Comune di Castellana Grotte (BA)"*, sia alla annoverabilità del soggetto privato (che tale comunicazione ha presentato) tra gli *"enti/soggetti all'uopo autorizzati"*. Il tutto anche in funzione della possibile comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 11, comma 3, C.G.S., laddove l'eventuale revoca del tesseramento, ove irregolare, fosse da imputare a responsabilità della società.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

L'ESTENSORE

Fabio Di Cagno

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce